

AVVISO ALLA CITTADINANZA

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) ed alle modifiche

apportate al DPR 445/2000 si comunica quanto segue:

dal 1° gennaio 2012

- è vietato alle Pubbliche amministrazioni ed ai gestori di Pubblici servizi richiedere ai cittadini certificati relativi a stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati;

- le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- le certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, devono recare una apposita dicitura, che indichi che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi;

- i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti non sono più ammessi oltre il termine di validità (sei mesi) anche nel caso in cui l'interessato dichiari che i dati contenuti nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. Non verranno più rilasciati certificati anagrafici ad uso:

pensione, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole ecc.

Per i certificati di residenza, stato di famiglia, certificati contestuali o cumulativi, c.d.

esistenza in vita, certificati anagrafici di nascita, ecc. , è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria pari ad €14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si pagano imposta di bollo, diritti di segreteria e non è necessaria l'autentica della firma.

I modelli per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono a disposizione presso lo sportello